



COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Art. 3 - Modalità di presentazione dell'istanza, durata massima di svolgimento e orario delle manifestazioni

Art. 4 - Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività per sagre e manifestazioni in genere

Art. 5 - Allestimenti temporanei per trattenimenti o pubblici spettacoli con affluenza prevista inferiore o superiore a 200 persone

Art. 6 - Documentazione certificativa da produrre prima dell'avvio dell'attività

Art. 7 - Raccomandazioni generali per la prevenzione incendi

Art. 8 - Prescrizioni di alcune tipologie di manifestazioni

Art. 9 - Impianti sportivi adibiti ad eventi di pubblico spettacolo/trattenimento

Art. 10 - Oneri a carico degli organizzatori

Art. 11 - Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi

Art. 12 - Patrocinio

Art. 13 - Sanzioni

Art. 14 - Disposizioni Transitorie e finali

Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

- Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo nei locali, nelle aree e nei luoghi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (TULPS) e successive modificazioni ed integrazioni (anche tenendo conto della Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110(10) del 18/08/2018).
- Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati, enti religiosi, Proloco, partiti politici, associazioni in genere per propri fini istituzionali, in quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle riguardanti la tutela dei luoghi, delle persone e dell'ambiente, nonché quelle in materia edilizia, urbanistica, commerciale ed igienico-sanitaria, nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e sociale degli eventi.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- *organizzatore*: persone fisiche, enti pubblici ecc (di cui al precedente art. 1 comma 2) che intendono organizzare manifestazioni temporanee nel territorio comunale;
- *manifestazione temporanea*: tutte le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo limitato di tempo nell'arco dell'anno solare, legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica, con spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici;
- *allestimenti temporanei*: le strutture, le attrezzature e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, manifestazioni ed eventi;
- *luogo pubblico*: il luogo al quale chiunque può accedere, senza alcuna limitazione: vie, piazze o aree nella disponibilità del Comune;
- *luogo aperto al pubblico*: il luogo al quale chiunque può accedere ma a condizioni particolari, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo (ad esempio orari, limiti di età, pagamento di un biglietto di accesso, ecc.);
- *pubblico spettacolo*: è quella forma di intrattenimento che implica la partecipazione passiva del pubblico all'evento;
- *intrattenimento*: è manifestazione e divertimento cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, sfilate in maschera ecc.);
- *affollamento*: numero massimo ipotizzabile di occupanti presenti in un locale o nell'area di riferimento ottenuto moltiplicando la densità di affollamento per la superficie;
- *densità di affollamento*: numero massimo di occupanti assunto per unità di superficie lorda nell'ambito di riferimento (persone/mq) (DM 30.11.1983, coordinato con DM 9.3.2007);
- *valutazione dei rischi*: valutazione globale e documentata di tutti i rischi (es. rischio incendio, rischio vento, ecc.) per la salute e sicurezza delle persone presenti nell'ambito della manifestazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione;
- *misure di mitigazione del rischio*: misure volte a ridurre la probabilità di accadimento dell'evento nonché a ridurre il danno atteso in relazione al tipo di rischio valutato;
- *piano di emergenza ed evacuazione*: elaborato che include le operazioni da attuare per

- prevenire le situazioni di rischio in caso di emergenza, previste tenendo conto della tipologia di manifestazione che si intende svolgere;
- *squadra di emergenza*: gruppo costituito da un congruo numero di operatori, debitamente coordinati dal soggetto organizzatore e dotati, dove previsto di specifici requisiti professionali. E' tenuta a fronteggiare specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni che potrebbero comportare un rischio per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente, nonché ad assicurare per l'intera durata delle attività organizzative – nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei ruoli e dei livelli di formazione previsti nel piano di emergenza – l'osservanza delle condizioni di esercizio opportune e necessarie ai fini della sicurezza ed incolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni;
 - *Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli (CCVLPS)* si intende un organo collegiale nominato dal Sindaco ogni 3 anni, avente la funzione di esame e controllo dei locali (e luoghi) di pubblico spettacolo, necessaria al fine del rilascio dell'agibilità, quando prevista.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Art. 3 - Modalità di presentazione dell'istanza, durata massima di svolgimento e orario delle manifestazioni

- Le pubbliche manifestazioni sottoposte a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sono soggette all'invio telematico dell'istanza al SUAP attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it; per le manifestazioni che non necessitano del parere della CCVLPS o CPVLPS, l'istanza dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. Nel caso di manifestazioni soggette ad esame da parte della CCVLPS o CPVLPS, per il rilascio del nulla osta di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la domanda, in formato telematico e completa del programma e del progetto dell'evento, dovrà essere inoltrata al SUAP attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'evento. L'istanza dovrà essere completa di tutta la documentazione necessaria e richiesta nel presente regolamento. Il mancato rispetto di detti termini comporterà l'IMPROCEDIBILITA' della domanda.
- La durata massima di ciascun evento su suolo pubblico, esclusivamente per gli eventi ove necessari il parere della CCVLPS o CPVLPS, non potrà essere superiore a 3 giorni consecutivi.
- La Giunta Comunale, visto il programma e il progetto dell'evento, ove lo stesso si connota per particolare rilevanza in relazione agli interessi pubblici comunali e valutati i possibili impatti ambientali e sociali e quindi gli effetti positivi a lungo termine per la comunità, potrà derogare al suddetto termine esclusivamente nel caso in cui il programma della manifestazione dimostri di seguire le indicazioni previste dal CAM EVENTI di cui al D.M. n.459 del 19/10/2022, GU Serie Generale n.282 del 02/12/2022.
- L'orario massimo giornaliero di svolgimento di una manifestazione dovrà essere ricompreso tra le ore 8:00 e le ore 24:00 salvo deroga, fatta salva comunque la tempistica necessaria per l'allestimento e per lo smontaggio.
- Sarà comunque consentito occupare il suolo pubblico relativamente alla fase di allestimento e smontaggio delle strutture rispettivamente 10 giorni prima e 7 giorni dopo la manifestazione.
- L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra, e/o prevedere specifiche prescrizioni.

Art. 4 - Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività per sagre e manifestazioni in genere.

Le aree di svolgimento di un evento, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate vicinanze, debitamente segnalate al pubblico:

Servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti:

- Affluenza fino a 500 persone: n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- Affluenza da 501 a 1.000 persone: n. 4 servizi igienici, di cui due per maschi e due per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- Affluenza da 1.001 a 1.500 persone: n. 6 servizi igienici, di cui tre per maschi e tre per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- Affluenza da 1.501 a 2.000 persone: n. 8 servizi igienici, di cui quattro per maschi e quattro per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- Affluenza oltre 2.000 persone: per ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000: ulteriori n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile alle persone con ridotta capacità motoria

Per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista: la dotazione di servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti deve essere assicurata in funzione del numero degli addetti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa di igiene del lavoro;

Parcheggi: dovranno essere indicate le zone idonee che i partecipanti alla manifestazione potranno utilizzare come parcheggi, prestando attenzione che vi siano posteggi riservati alle persone diversamente abili, in numero congruo con riferimento all'affluenza prevista.

Art. 5 - Allestimenti temporanei per trattenimenti o pubblici spettacoli con affluenza prevista inferiore o superiore a 200 persone

Intrattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti svolti entro le ore 24 dello stesso giorno: lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 68, comma 1, ultimo periodo, e 69, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione al SUAP di un'unica segnalazione certificata di inizio attività, debitamente corredata della relazione tecnica di cui al successivo comma, purché tali iniziative si svolgano in giornate distinte e non consecutive - riproponendo le stesse modalità, strutture ed impianti – e si concludano in ogni caso, per ciascun giorno, entro le ore 24 del giorno di inizio.

Intrattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti svolti in più giorni consecutivi, configurandosi di fatto un unico evento, sono soggetti alla presentazione al SUAP di apposita domanda per il rilascio di licenza d'esercizio.

Per gli eventi previsti ai precedenti punti: il parere, le verifiche e gli accertamenti sui locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili sono sostituiti da apposita relazione tecnica asseverata, come previsto dall'allegato A del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - da presentare al SUAP unitamente alla SCIA o alla domanda di licenza - predisposta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i. in ordine alle caratteristiche dell'allestimento proposto, alla sicurezza di quanto installato e alla piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tensostrutture o allestimenti simili per spettacoli o pubblici trattenimenti, con capienza superiore a 200 persone è soggetto alla presentazione al SUAP di apposita istanza corredata dalla documentazione elencata di seguito, per il rilascio della licenza ex articoli 68 e 69 TULPS, previo svolgimento delle attività di verifica per il rilascio del nulla osta di agibilità (esame progetto e sopralluogo) da parte della Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, di cui al successivo Titolo II, ai sensi dall'art. 80 del TULPS.

Documentazione da allegare alle istanze:

1. Planimetria con simbologia di cui al D.M. 30 novembre 1983, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inoltre:
2. La recinzione e le relative aperture per l'ingresso e per l'esodo;
3. L'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di spegnimento fissi e portatili;
4. L'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.;
5. L'ubicazione del posto di primo soccorso, dell'eventuale spazio destinato allo stazionamento dell'ambulanza e di eventuali altri mezzi di primo intervento;
6. La sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
7. Gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
8. La disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
9. L'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
10. L'ubicazione dei servizi igienici e dei parcheggi.
11. **Relazione tecnica descrittiva**, a firma di tecnico abilitato, evidenziando:
 - a) L'affollamento previsto;
 - b) Il numero di addetti previsti;
 - c) Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - d) Eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
 - e) Il rispetto delle norme di cui al D.M. 19 agosto 1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
 - f) Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato.

Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane

vigenti.

12. La documentazione relativa all'**impianto elettrico** contenente:
 - progetto dell'impianto elettrico ai sensi decreto 22 gennaio 2008, n. 37;
l'indicazione delle protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - Il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - La tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
 - Progetto dell'**impianto di riscaldamento e del gas** se ne è prevista l'installazione, comprensivo della relazione sugli **impianti di riscaldamento e ricambio aria**, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.
 - Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di **impatto acustico**.
L'eventuale richiesta di deroga ai limiti acustici potrà essere chiesta per un periodo non superiore alla durata della manifestazione.
13. **Piano di emergenza ed evacuazione.** Così come previsto dal Piano di Protezione Civile adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 27/04/2022, detto piano dovrà riportare (cfr. Direttiva 18 luglio 2018 – Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio di manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità):
 - le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
 - le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
 - le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
 - le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
 - le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.
14. **Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio** (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, presenza di estintori, ecc.).
N.B.: le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento che si svolgono all'interno di locali chiusi con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso (valutazione del progetto ex articolo 3 e presentazione della SCIA ex articolo 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per i carichi sospesi giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la documentazione è la seguente:

- Documentazione tecnica illustrativa indicante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;

- Schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;

PER EVENTI CHE PREVEDANO IL RILASCIO DEL NULLAOSTA DI AGIBILITA' DELLA CCVLPS dovrà inoltre essere presentata l'**Identificazione del livello di rischio** riguardante l'organizzazione e l'assistenza sanitaria.

Art. 6 - Documentazione certificativa da produrre prima dell'avvio dell'attività

Prima dell'inizio dell'attività di trattenimento o pubblico spettacolo (fatto salvo una giustificata o oggettiva impossibilità), tutta la documentazione certificativa delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, devono essere consegnati al soggetto organizzatore e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Detta documentazione certificativa, che dovrà essere presentata telematicamente al SUAP almeno 48 ore prima dell'inizio effettivo della manifestazione, fatta salva una giustificata e/o oggettiva impossibilità, è la seguente:

1. certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate;
2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata a firma di tecnico abilitato;
3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo;
4. Dichiarazione di conformità dell'impianto del gas, rilasciata dal tecnico incaricato dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008. Oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità, certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore;
5. Certificazione sull'idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato.

Il verbale di verifica finale dei locali, delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, deve essere consegnato al soggetto organizzatore e reso disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Nota: Nel caso di richiesta di licenza per manifestazioni con capienza fino a 200 persone, la documentazione prevista ai precedenti punti va allegata alla relazione tecnica asseverata presentata dal tecnico incaricato, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il parere le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

N.B. Per le sole strutture e impianti utilizzati per l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, la relativa documentazione certificativa redatte da tecnici abilitati, dovrà essere conservata dall'organizzatore e messa a disposizione agli organi di vigilanza competenti in caso di controlli.

Art. 7 - Raccomandazioni generali per la prevenzione incendi.

- Le sedie devono essere disposte in settori con non più di n. 100 posti, con un massimo di n. 10 posti per fila e di n. 10 file, devono essere rigidamente collegate tra di loro; i settori devono essere separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a m. 1,20;
- l'area ove si svolge la manifestazione deve disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
- Devono essere dislocati idonei estintori portatili in numero congruo in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme di sicurezza ed in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
- Per i banchi e gli autonegozi ricompresi nelle manifestazioni, equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:
 - I banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono essere posizionati nelle zone perimetrali al fine di limitare l'eventuale propagazione di incendi;
 - La distanza che intercorre tra le uscite delle strutture facenti parte della manifestazione e i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL, deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e delle strutture fino a luogo sicuro;
 - I banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL non devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
 - Ogni banco ed autonegozio deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A/144B/C, facilmente fruibile all'occorrenza;
 - E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.;
 - E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del D.Lgs. 128/2006;
 - Le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza; al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura;
 - Eventuali gruppi elettrogeni silenziati devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

Quanto sopra in recepimento ed applicazione delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale in banchi o a bordo di autonegozi, fornite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014, alle quali

si rimanda per ulteriori dettagli relativamente ad opportuni accorgimenti e precauzioni che devono essere posti in essere al fine della salvaguardia della sicurezza della collettività.

Art. 8 - Prescrizioni per alcune tipologie di manifestazione

Per tutte le manifestazioni aperte al pubblico anche in assenza di pubblico spettacolo, l'organizzatore dovrà presentare al SUAP apposita pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 3.

Per qualsiasi tipologia di manifestazione aperta al pubblico, oltre a quanto previsto per ognisingola attività, come di seguito indicato, l'organizzatore dovrà presentare agli uffici comunali competenti (SUAP), anche nel caso in cui non vi sia pubblico spettacolo, il Piano di sicurezza ed evacuazione e l'elenco dei nominativi facenti parte della squadra di emergenza di cui al punto 9, art. 6 del presente regolamento.

Festeggiamenti per carnevale - sfilata carri:

- Qualora le mascherate e le sfilate si svolgano in luoghi all'aperto attrezzati con impianto appositamente destinato a spettacoli o intrattenimento e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico è necessario presentare domanda di licenza temporanea.
- Qualora le mascherate e le sfilate si svolgano in luoghi all'aperto NON attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per stazionamento del pubblico è necessario presentare una SCIA.

In entrambi i casi sopra citati si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- La sfilata deve svolgersi su strade chiuse al traffico;
- Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
- Nelle intersezioni interessate dal passaggio della sfilata l'organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa;
- Devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone;
- Ciascun carro allegorico deve essere provvisto di numero adeguato di estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 55A-233BC;

Inoltre le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN13814:2005). In presenza di carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto (carro allegorico) alle regole tecniche di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità (Lettera Circolare del Ministero dell'Interno - protocollo n. 17082/114 del 01/12/2009).

Manifestazioni sportive temporanee (podistiche, ciclistiche o motoristiche)

La comunicazione che dovrà essere trasmessa telematicamente al SUAP dovrà comprendere:

1. La planimetria del percorso, che dovrà svolgersi su strade chiuse al traffico e dovrà essere omologato – se previsto – dall'organo sportivo competente; il pubblico dovrà essere posizionato all'esterno dell'area del circuito, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (es. cabine/tubazioni gas realizzate a vista, punti fornitura energia elettrica) in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;
2. Il regolamento della manifestazione;
3. L'eventuale contratto di assicurazione qualora si tratti di evento ciclistico o motoristico.

Licenza per accensione fuochi d'artificio o spettacolo pirotecnico (art. 57 del T.U.L.P.S.)

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza rilascia la licenza prevista, fatto salvo eventuali prescrizioni previste in eventuali ordinanze comunali per gli aspetti ambientali e delle direttive previste. Unitamente alla domanda, l'organizzatore dovrà produrre:

1. La planimetria con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto dello spettacolo riportante l'area di sparo, direzione di lancio, limite distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico, edifici, costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza con riportate le altezze, zona di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo.
2. Copia del certificato di idoneità di cui all'art. 101 Reg. TULPS per accensione di fuochi artificiali con riferimento a tutti gli addetti all'accensione;
3. Copia della polizza assicurativa per eventuali danni a persone e cose avente ad oggetto l'esecuzione di spettacolo pirotecnici.

Art. 9 - Impianti sportivi adibiti a eventi di pubblico spettacolo/ trattenimento.

L'utilizzo di locali e degli impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di pubblico spettacolo necessita della richiesta di licenza temporanea di pubblico spettacolo.

Qualora si voglia adibire l'impianto sportivo a locale permanente di spettacolo con ammissione di pubblico, lo stesso è soggetto al parere e alla verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.

Il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti sui locali ed impianti sportivi aventi capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con apposita relazione tecnica asseverata, allegata all'istanza presentata dal gestore dell'impianto sportivo, esprime dapprima il parere circa la rispondenza del progetto e successivamente la conformità finale del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con il D.M. 18 marzo 1996 ed il D.M. 19 agosto 1996.

In merito alla progettazione degli impianti di protezione antincendio per gli impianti sportivi adibiti a eventi di pubblico spettacolo, si richiama quanto indicato nel precedente punto 8. dell'art. 6.4.

Nota: gli impianti sportivi con capienza di pubblico superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (esame del progetto ex articolo 3 e presentazione SCIA ex articolo 4).

Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

Art. 10 - Oneri a carico degli organizzatori

L'organizzazione della manifestazione è interamente ed esclusivamente a carico dei richiedenti.

Gli organizzatori sono obbligatoriamente tenuti al rispetto della normativa vigente in merito alla somministrazione di bevande alcoliche e di ogni altra prescrizione prevista, comprese eventuali ordinanze emanate in materia di security e safety.

In particolare, per tutta la durata delle manifestazioni viene fatto divieto di detenzione e vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, in tutta la zona del territorio comunale interessata dalla manifestazione stessa.

Per tutte le manifestazioni le procedure amministrative, gli oneri e le spese, nonché la pulizia ed il riordino degli spazi utilizzati, incluso il risarcimento di eventuali danni derivati dalla manifestazione stessa, sono interamente a carico dell'organizzazione.

Per la manifestazione che si svolge in area pubblica l'organizzatore dovrà richiedere, contestualmente all'istanza di svolgimento, anche la concessione temporanea di spazi e aree pubbliche, nel rispetto del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle manifestazioni si fa espresso riferimento a quanto previsto dall'art.12 comma 5 del regolamento comunale per la Gestione dei Servizi di Igiene Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2023; in ogni manifestazione dovranno essere in ogni caso predisposti, anche in accordo con l'Amministrazione Comunale, idonei contenitori al fine di promuovere la differenziazione dei rifiuti prodotti.

Art. 11 - Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi

Gli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni in genere dovranno obbligatoriamente acquisire i necessari permessi come da normativa vigente (disposizioni in materia sanitaria, veterinaria, viabilistica ecc.) anche laddove non specificato nei precedenti articoli;

Entro e non oltre 3 gg dal termine della manifestazione, sarà cura degli organizzatori rimuovere ogni segnaletica e/o cartelli espositivi e/o allestimenti a servizio dell'evento stesso. In caso di inottemperanza al presente comma, trascorso il tempo indicato verrà applicato quanto previsto dalle vigenti normative in materia di pubblicità abusiva non autorizzata.

Art. 12 – Patrocinio

La richiesta di patrocinio per le pubbliche manifestazioni potrà essere presentata secondo le modalità previste dal Regolamento per la Concessione del patrocinio comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

Art. 13 - Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, le sanzioni amministrative pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consistono nel pagamento di una somma da €25,00 ad € 500,00 così come previsto dal D.Lgs. 267/2000.

Le attività descritte nel presente regolamento che comportino Pubblico Spettacolo sono soggette al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e alle altre norme di legge valesvoli in materia di pubblico spettacolo, con particolare riferimento, in merito alla determinazione delle violazioni, agli artt. 68 e 69 del TULPS e all'art. 666 del Codice Penale.

Art. 14 - Disposizioni Transitorie e finali

Il presente regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Conseguentemente, i richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

Nel caso in cui nell'applicazione del presente regolamento si dovessero verificare situazioni non previste o non codificate, la cui soluzione sia indispensabile per il regolare svolgimento delle attività dallo stesso disciplinate, il Responsabile del Settore comunale competente dispone quanto necessario con proprio provvedimento.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione, salvo le disposizioni di cui all'art.3 del presente regolamento che entreranno in vigore dal 01/01/2025.